

ENPACL
Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del
Lavoro

Contributo facoltativo aggiuntivo

Disciplina
ex articolo 10 dello Statuto e
articolo 46 del Regolamento di previdenza e assistenza

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione
del 25 gennaio 2013

Articolo 1 **Destinatari**

Tutti gli iscritti all'ENPACL (di seguito "Ente"), con esclusione dei pensionati di vecchiaia e di vecchiaia anticipata, possono versare un contributo facoltativo aggiuntivo (di seguito "contributo"), ai sensi dell'art. 10 dello Statuto e dell'articolo 46 del Regolamento di previdenza e assistenza (di seguito "Regolamento").

Articolo 2 **Finalità**

Il contributo è destinato a costituire il montante individuale nominale su cui calcolare la pensione aggiuntiva alla pensione base, come previsto dall'art. 22 del Regolamento.

Articolo 3 **Misura del contributo**

La misura del contributo è annualmente determinata dall'iscritto ed è pari a euro 500,00 o multipli, come previsto dall'articolo 46 del Regolamento.

Articolo 4 **Modalità di accesso alla contribuzione**

I soggetti destinatari di cui al precedente articolo 1, ai fini dell'ammissione al versamento del contributo, comunicano all'Ente la misura prescelta. Tale comunicazione è resa tramite l'apposita procedura informatica presente all'interno del sito web istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.enpacl.it (di seguito "sito web").

Articolo 5 **Versamento del contributo**

Il contributo, determinato ai sensi del precedente articolo 3, deve essere versato entro l'anno solare di competenza.

Il versamento, anche parziale, eventualmente eseguito oltre l'anno solare di competenza, sarà imputato d'ufficio, ai fini della rivalutazione del montante individuale nominale, all'anno in cui viene effettuato.

Il contributo è posto in riscossione dall'Ente a mezzo appositi avvisi di pagamento, predisposti dall'istituto di credito incaricato e pubblicati all'interno dell'apposita area riservata presente nel sito web.

Il mancato versamento ovvero il versamento inferiore a quanto richiesto non dà luogo all'applicazione del sistema sanzionatorio di cui al Titolo IV del Regolamento.

Articolo 6 **Deducibilità fiscale**

Il contributo è integralmente deducibile ai fini fiscali, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10, lettera e), del T.U.I.R., come modificato dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 47/2000.

L'Ente mette a disposizione degli iscritti la relativa attestazione attraverso i consueti canali informatici presenti nel sito web.

Articolo 7

Pensione contributiva

Coloro che abbiano raggiunto i requisiti per il riconoscimento del diritto ad una delle prestazioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1 del Regolamento ed abbiano effettuato versamenti a titolo di contribuzione facoltativa aggiuntiva hanno diritto ad una pensione aggiuntiva alla pensione base, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento.

Articolo 8

Decorrenza della pensione contributiva

La pensione contributiva di cui all'articolo 22 del Regolamento è liquidata con la stessa decorrenza e le stesse modalità della pensione base. La pensione contributiva è erogata d'ufficio, al momento della liquidazione della pensione base.

Articolo 9

Calcolo della pensione contributiva

Il calcolo della pensione contributiva è effettuato con il sistema di cui all'articolo 5, comma 3, del Regolamento.

Articolo 10

Rivalutazione automatica

L'importo della pensione contributiva è perequato annualmente ai sensi di quanto disposto dall'articolo 24 del Regolamento.

Articolo 11

Pensioni di reversibilità e indirette

La pensione contributiva è reversibile ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui all'articolo 20 del Regolamento. La pensione indiretta è integrata con la pensione contributiva, alle condizioni e nelle misure di cui sopra.

Articolo 12

Gestione finanziaria

La gestione finanziaria dei contributi aggiuntivi è effettuata dall'Ente in aggregato con quella delle altre componenti capitarie e accessorie dovute obbligatoriamente dagli iscritti.